Provvedimento n. 451- S del 10 dicembre 2015

Oggetto: Procedimento n. UVMAC/S/2910/2015 per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, avviato nei confronti dell'Istituto Romano San Michele

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 10 dicembre 2015;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;
Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
Visto il paragrafo 3.1.1. del Piano nazionale anticorruzione, con il quale sono specificati i contenuti minimi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e sono fornite indicazioni in ordine all'integrazione tra i predetti Piani e i modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale ogni amministrazione adotta il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente;
Vista la delibera del 4 luglio 2013, n. 50, con la quale sono specificati i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e sono fornite indicazioni per l'aggiornamento del Programma 2014-2016;
Visto l'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito dal Governo ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica;
Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 13 luglio 2015;
Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);
Visto il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10 aprile 2015;
Visto l'accertamento eseguito dall'ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale dell'Istituto Romano San Michele, con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", del codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto;
Vista la comunicazione n. 140794 del 26.10.2015, di avvio del procedimento sanzionatorio, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità, nei confronti del Presidente [*omissis*] quale organo monocratico di indirizzo politico e nei confronti della [*omissis*], Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell'Istituto Romano San Michele;
Visto il riscontro dell'Istituto in data 30.10.2015, nella persona della R.P.C. e R.T., [*omissis*], acquisito al n. 144318 prot. Autorità;
Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;
Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

I - **Risultanze istruttorie e valutazioni.**

- L'Istituto Romano San Michele è ente pubblico di rilevanza regionale annoverato tra le pubbliche amministrazioni, così come chiarito nel comunicato del 10 aprile 2015, dal Presidente dell'ANAC, tenute all'osservanza di quanto disposto dalla legge 190/2012 e dai decreti attuativi;
- in data 26.10.2015 da una verifica sul sito istituzionale dell'Istituto, nella sezione "amministrazione trasparente", si è riscontrata la mancata pubblicazione del codice di comportamento di cui all'art. 54, co. 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- a seguito dell'avvio del procedimento sanzionatorio, l'Ente ha rappresentato con nota del 31.10.2015 (prot. Autorità 144318), che già dal 21.9.2015 aveva pubblicato sul sito istituzionale il codice di disciplina e il codice di condotta dei dipendenti pubblici di cui al d.p.r. 62/2013, in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013. Mentre nello specifico il Responsabile della prevenzione della corruzione evidenziava che, nella consapevolezza di dover implementare la sezione del sito con l'adozione di un proprio codice di comportamento, ha provveduto ad avviare l'iter procedurale per l'approvazione con successiva pubblicazione;
- dall'istruttoria è emerso che l'Istituto Romano San Michele ha omesso di adottare il codice di comportamento di cui all'art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001, non avendo potuto dimostrare di averlo adottato in data antecedente all'avvio del procedimento sanzionatorio. Anzi per spontanea ammissione del R.P.C. l'ente ha provveduto solo di recente ad avviare l'iter di approvazione.

  Il codice di comportamento di cui all'art. 54 citato, contiene regole di condotta e obblighi che i dipendenti di una specifica amministrazione devono rispettare e rappresenta una delle misure obbligatorie di prevenzione della corruzione sancite dal P.N.A.. È, quindi, cosa diversa

dal codice pubblicato sul sito dell'Istituto in data 21.9.2015 trattandosi, quest'ultimo, di "Regolamento per i procedimenti disciplinari personale comparto Regioni Autonomie Locali e Sanità (Testo coordinato con il Capo V, titolo IV, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)";

- l'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta è da rinvenirsi nella colpa, potendosi ritenere che si possa escludere che il comportamento omissivo dell'Istituto Romano San Michele, seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della sua azione.

Considerato che:

- la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;
- l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;
- le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;
- nel caso di specie l'omessa adozione del codice di comportamento è da imputarsi ad un comportamento caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, che ha portato l'amministrazione dell'Istituto a non porre la dovuta attenzione in merito al rispetto sostanziale delle disposizioni contenute nella legge 190/2012 e successivi decreti attuativi.

Sulla base delle argomentazioni che precedono, tenuto conto che si deve ravvisare un comportamento colposo in capo ai soggetti obbligati, si ritiene che l'entità della sanzione possa essere commisurata in euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00).

Ritenuto che la sanzione resta a carico dei soggetti tenuti al dovere d'azione violato (Presidente e responsabile della prevenzione della corruzione), in parti uguali tra loro e con il vincolo della solidarietà, in ragione della loro pari responsabilità – materiale e psicologica – nella causazione dell'illecito;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.500 (millecinquecento) per ciascuno dei soggetti, e con il vincolo della solidarietà, trattandosi di concorso nell'illecito amministrativo, ai signori:
  - [*omissis*], in qualità di [*omissis*];
  - [*omissis*], in qualità di [*omissis*] dell'Istituto Romano San Michele.

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento. Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione.
Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 15 dicembre 2015
Il Segretario: Maria Esposito